

Normativa e prassi

Bonus affitti a un Enc, a prescindere dalla sua “veste”

10 Marzo 2021

La norma non fa alcun riferimento alla natura pubblica o privata dei destinatari del regime di favore, utilizzando la locuzione “enti non commerciali” e comprendendo anche altri soggetti

Image not found or type unknown
Potrà beneficiare del *bonus* “affitti” l’ente pubblico nazionale non economico (Enc), per i canoni di locazione relativi all’immobile adibito a sede istituzionale, per i quali ha effettuato i pagamenti nel periodo marzo - giugno 2020, indipendentemente dalla sua qualificazione pubblica o privata. Questo il contenuto della **risposta n. 169** del 10 marzo 2021 dell’Agenzia delle entrate.

Il quesito è posto da un consiglio nazionale, conduttore di un immobile a uso non abitativo (categoria A/10) che ha adibito a propria sede nazionale. L’ente chiede se per i canoni corrisposti, nel periodo marzo - giugno 2020, possa beneficiare del credito di imposta introdotto dal decreto “Rilancio”, non rilevando alcun richiamo nella norma alla differenza tra la natura pubblica o privata degli enti non commerciali, destinatari dell’agevolazione.

L’Agenzia conferma l’accesso al beneficio, ripercorrendo quanto previsto dall’**articolo 28** del decreto “Rilancio” e richiamando le precisazioni rese con i documenti di prassi (**circolare n. 14/2020** e **risoluzione n. 68/2020**). Possono fruire del credito di imposta gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti relativamente al costo sostenuto per il “*canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale*”, anche nel caso in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.

Riguardo gli effetti fiscali, precisa l'amministrazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società possono assumere la qualifica di enti "*commerciali*" o di enti "*non commerciali*" a seconda che svolgano, rispettivamente, in via esclusiva o prevalente, "*attività commerciali*" o in via esclusiva o prevalente, "*attività non commerciali*".

L'articolo 28 del "Rilancio" non fa alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del regime di favore, utilizzando la locuzione "*enti non commerciali*" ed estendendo tale regime anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Di conseguenza, gli enti non commerciali possono accedere al credito d'imposta indipendentemente dalla circostanza che assumano la qualifica di ente pubblico o privato.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-affitti-enc-prescindere-dalla-sua-veste>